



Prot. Gen. N. 37855 / 2004

Deliberazione N. 267 / 2004

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO:

**PIANO REGIONALE E PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RI-FIUTI.
PRECISAZIONI INTERPRETATIVE.**

L'anno **duemilaquattro** il giorno **tre** del mese di **giugno** alle ore **08.30** in Pesaro in una sala del Palazzo Provinciale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>PRESENTE</i>	
UCCHIELLI PALMIRO	X	<i>PRESIDENTE</i>
CECCONI GIOVANNA	X	<i>VICE PRESIDENTE</i>
BORGIANI ROBERTO	X	<i>ASSESSORE</i>
CAPPONI SAURO	X	“
GAMBINI GLORIANA	X	“
RICCI MIRCO	X	“
RONDINA GIOVANNI	X	“
SORCINELLI PAOLO	X	“
TALOZZI LEONARDO	X	“

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **UCCHIELLI PALMIRO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3
AMBIENTE – AGRICOLTURA – TUTELA DELLA FAUNA
DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI
ED
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.2
USO E TUTELA DEL SUOLO-ATTIVITA' ESTRATTIVE-BONIFICA
ARCH. STEFANO GATTONI

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Ufficio 4.3.3 Tutela e risanamento delle acque - Gestione e Prevenzione dei rifiuti e dall'Ufficio 4.2.1 – Bonifica agraria, gestione delle acque, servizi pubblici.

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio 01- Affari Giuridici e Amministrativi – Legale e Contenzioso- Archivio e Protocollo Dott. Andrea Pacchiarotti

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento.

Visti

- lo Statuto dell'Ente;
- il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal funzionario competente di cui all'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Per tutto quanto premesso:

PROPONGONO

di deliberare quanto segue:

- a) di approvare l'interpretazione e le precisazioni riportate nel documento istruttorio, specificando che le stesse non hanno alcuna valenza innovativa sul Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti;

- b) di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. ;
- c) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è il funzionario dell'Ufficio 4.3.3 – Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti – Bruno Amadio e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
- d) di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 241/90 che la presente deliberazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.2

F.to Arch. Stefano Gattoni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

F.to Dott.ssa Elisabetta Cecchini

VISTO IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01
AFFARI GENERALI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI

F.to Dott. Andrea Pacchiarotti

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art.49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs n.267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare la proposta sopra riportata

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

AB/ab

(IND2004/AUTORIZZAZIONI/ATTI/DELIBERE/Precisazioni sui fattori escludenti)

UCOMU_ATTI_G_2004_267_AMBIENTE

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to **UCCHIELLI PALMIRO**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to **RONDINA ROBERTO**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni dal _____
al _____ e che contro di essa non sono state presentate osservazioni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

ESECUTIVITA'

ALLEGATO Delibera di G.P. n.267 del 03/06/2004

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997, n.22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e succ.int.e mod.

Vista la Legge Regionale n.28 del 28/10/1999 "Disciplina Regionale in materia rifiuti in attuazione del D.Lgs. n.22" e l' integrazione apportata all'art.42, comma 1, dall'art.1 della L.R. n.17/2000.

Vista la Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 284 del 15 dicembre 1999- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti

Vista la Deliberazione del C.P. n. 6 del 14.01.2002- Piano Operativo Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 " Leggi Regionali n. 38 /1998, n.45/1998, n.13/1999, n.10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate."

Considerato quanto segue:

dalla ormai consolidata esperienza degli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, emerge la necessità di chiarire alcuni punti, che in fase di Conferenza dei Servizi possono dar luogo ad interpretazioni discordanti, allorché si valuta l'ammissibilità delle scelte localizzative degli impianti di gestione dei rifiuti.

Il primo punto è quello di definire, con chiarezza ed univocità, che cosa intendiamo per "centro urbano" o "centro abitato" o per " zone residenziali esistenti e di previsione urbanistica", così come richiamati rispettivamente dal Piano Regionale e dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, in relazione al calcolo della distanza minima prevista per la realizzazione degli impianti sottoposti ad autorizzazione.

In merito a quanto sopra va precisato che sul territorio provinciale i nuclei edificati sono estremamente diffusi e molto spesso si presentano come piccoli agglomerati. Poiché per gli

impianti di recupero di rifiuti sono previste delle distanze minime dai “centri urbani” o “abitati” ovvero dalle “ zone residenziali esistenti e di previsione urbanistica”, che vanno dai 500 metri ai 2000 metri, è difficile individuare delle aree che siano a questa distanza da qualsiasi nucleo comunque edificato, benché a volte si tratti soltanto di poche case sparse. Questo porta molto spesso alla impossibilità di autorizzare impianti di pubblica utilità, in particolare di grandi dimensioni, quali quelli di recupero delle macerie edili. Il fattore escludente della distanza minima dagli impianti di recupero è contemplato anche in alcune leggi nazionali. Va segnalato in particolare il caso del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, relativo ai veicoli fuori uso, laddove all'allegato 1, che detta i requisiti relativi alla ubicazione dei centri di raccolta dei veicoli usati, lo stesso richiama la distanza dai centri abitati, dandone però una definizione precisa e coincidente con quella che ne dà il Codice della Strada all'art. 3, comma 1 punto 8), che recita: “ *CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.* ”

Il secondo punto, invece, riguarda la doverosa correzione delle dimensioni minime di due tipologie di impianti di tipo mobile o fisso previsti al punto 12.7 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, che per un errore materiale di trascrizione comporta interpretazioni discordanti. Infatti rispetto alle dimensioni minime di 1,5 e di 3,0 Ha, fissate rispettivamente per gli impianti di tipo mobile e fisso all'ultimo capoverso del punto 12.7 del Piano, l'indicazione articolata degli spazi necessari per i suddetti impianti riportata nelle tabelle contenute rispettivamente ai punti 12.7.1 e 12.7.2, indicano un totale di 12.000 m² per gli impianti di tipo mobile e di 15.000 m² per quelli di tipo fisso. E' evidente quindi che le superfici di 1.5 Ha e di 3.0 Ha sono le risultanze di un errore di trascrizione e vanno quindi sostituite, rispettivamente, dai totali delle richiamate tabelle, pari a m² 12.000 e m² 15.000.

Ritenuto pertanto di dover chiarire quanto sopra esposto.

Visto l'art. 5 della Legge n. 241/90.

Visto il D.Lgs. 285/92

Visto l'art. 107 comma 2 del D.Lvo 267/00.

PROPONGONO

1. Che per o per “*centro abitato*” o “*centro urbano*” , così come richiamati rispettivamente dai Criteri Localizzativi Escludenti di cui al paragrafo 12.5.2 del Piano di Gestione Provinciale dei Rifiuti, punto 7 , e dalla Tabella 3, seconda riga, del punto 4.2.2.4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, valga la definizione di centro abitato di cui all’art. 3 c. 1 punto 8) del D.Lgs. 285 del 30.04.1992 (codice della strada) sopra riportata.
2. Che le “*zone residenziali esistenti e di previsione urbanistica*” di cui ai criteri localizzativi escludenti contenuti nel punto 7 a) del paragrafo 12.5.2 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, sono da intendere come quelle che, sia pur collocate al di fuori dei centri abitati come formalmente delimitati dai comuni ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 285/92, rispondono comunque, anche se solo “in previsione”, ai requisiti fissati dal citato punto 8) dell’art. 3 del Codice della Strada.
3. Che per quanto riguarda gli impianti di recupero dei rifiuti inerti del settore edile, disciplinati dal Cap. 12 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti ed autorizzabili con le procedure dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97 anche in aree con destinazione urbanistica diversa da quella artigianale o industriale, entro i limiti contingentati nel paragrafo 12.8 e con i requisiti prescrittivi previsti dal piano stesso, le dimensioni minime necessarie si intendano le seguenti:
1,2 Ha per impianti di tipo mobile
1,5 Ha per impianti di tipo fisso
così come indicato e descritto ai paragrafi 12.7.1 e 12.7.2 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, anche rispetto alle singole superfici parziali in cui è articolato l’impianto.
4. Le suddette precisazioni avranno valore meramente interpretativo (punti 1 e 2) e di correzione di errore materiale (punto 3), e come tali, pertanto, non assumono alcuna portata innovativa del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO

F.to Bruno Amadio

IL FUNZIONARIO DELL’UFFICIO 4.2.1.

Bonifica agraria, gestione delle acque, servizi pubblici.

F.to Dott. Roberto Gattoni